

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI UN PRODOTTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E DI ALTRE ISTANZE EVENTUALMENTE CORRELATE PER I 6 (SEI) COMUNI CHE COSTITUISCONO L'UNIONE TRESINARO SECCHIA.

Art. 1 Oggetto e importo contrattuale

La presente procedura ha per oggetto la fornitura di un prodotto software, in licenza d'uso, per la gestione delle pratiche edilizie e di altre istanze correlate, secondo la descrizione, quantità e caratteristiche dettagliate nell'allegato tecnico, nel presente capitolato e nei documenti di gara.

Il valore posto a base di gara è pari a € 121.100,00 oltre l'IVA suddivisa nel seguente modo e come meglio specificata nel Documento "Condizioni particolari di contratto"

Q.tà richiesta	Denominazione del servizio richiesto	A corpo (IVA esclusa)
1 (uno)	<p>Fornitura in licenze d'uso dei programmi applicativi e start up come da cronoprogramma da definire con la stazione appaltante per l'insieme dei 6 Comuni che costituiscono l'Unione Tresinaro Secchia, comprensiva di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • installazione presso DC Lepida, • connessioni ai servizi correlati, • configurazione dei workflow e modelli. 	€ 45.000,00
1 (uno)	Manutenzione e assistenza annuale sui programmi applicativi <u>per l'insieme dei 6 Comuni</u> che costituiscono l'Unione Tresinaro Secchia (per gli anni 2020,2021,2022)	€ 30.000,00
1 (uno)	<ul style="list-style-type: none"> • Conversioni base dati correnti <u>per l'insieme dei 6 Comuni</u> che costituiscono l'Unione Tresinaro Secchia (anno 2018) • Conversione archivio storico Casalgrande (anno 2019) • Formazione adeguata e puntuale del personale <u>per l'insieme dei 6 Comuni</u> come descritto nel documento "Condizioni particolari di contratto" (anno 2019) • Assistenza e garanzia <u>per l'insieme dei 6 Comuni</u> (12 mesi) 	€ 46.100,00
	Totale a base d'asta IVA esclusa	€ 121.100,00

La fornitura include, oltre al software, l'analisi, la configurazione e l'installazione del software, l'importazione dei dati esistenti e la predisposizione in ambiente di test, la messa in produzione ed il servizio di manutenzione ordinaria in garanzia per almeno 12 mesi dalla data di avvenuto collaudo con esito positivo, oltre che la stima per il servizio di Assistenza e Manutenzione annuale triennale a far data dallo scadere della garanzia contrattuale.

Art. 2 Durata

La fornitura che include, oltre al software, l'analisi, la configurazione e l'installazione del software, l'importazione dei dati esistenti e la predisposizione in ambiente di test, la messa in produzione, prevede un servizio di manutenzione ordinaria in garanzia per almeno 12 mesi dalla data di avvenuto collaudo con esito positivo.

Art. 3 Criteri di aggiudicazione

La fornitura in oggetto sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 sulla base dei seguenti parametri:

OFFERTA TECNICA	MAX PUNTI 80
OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI 20

	Denominazione/descrizione del servizio offerto	Punteggio massimo
A.1	Qualità del progetto presentato	10
A.2	Piano delle attività e tempistiche	3
A.3	Piano della Formazione	2
A.4	Assistenza e Manutenzione	10
B.1	Requisiti funzionali	25
B.2	Requisiti tecnici architettonici e non funzionali	10
B.3	Requisiti di interazione e colloquio con altri sistemi	10
C.1	Funzionalità o servizi aggiuntivi	10
	Totale	80

Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si precisa fin d'ora che il calcolo dell'anomalia dell'offerta verrà effettuato dopo la riparametrazione.

La procedura di affidamento verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'Art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, mediante la valutazione da parte di un'apposita Commissione giudicatrice, sulla base dei seguenti punteggi massimi attribuibili:

Punteggio massimo
Offerta tecnica 80
Offerta economica 20
Totale 100

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione, in rapporto ai seguenti aggregati di valutazione:

- 1) PORTFOLIO AZIENDALE, NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE, EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI;
- 2) PREZZO.

La Commissione Giudicatrice applicherà i seguenti indirizzi valutativi in relazione ai criteri di cui alla tabella sopra riportata.

Criterio A.1 Qualità del progetto presentato :

Dovranno essere esplicitate e descritte le caratteristiche funzionali del servizio, con elencazione delle modalità di conduzione del progetto, dell'importazione dei dati, delle personalizzazioni e della gestione a regime del software oggetto di gara.

Criterio A.2 Piano delle attività e tempistiche:

Dovranno essere illustrate le modalità con cui verrà svolto il servizio, dall'assistenza tecnica, al supporto al personale dell'Ente, con dettaglio delle fasi di analisi, sviluppo e avvio in produzione per ogni singolo Ente.

Criterio A.3 Piano della Formazione:

Valutazione fatta sulla base della completezza del piano formativo, parametrizzato in base alle giornate. Dovranno essere elencate le caratteristiche e modalità della formazione che si propone di attivare, suddivisa per formazione con e per l'Ente e formazione interna all'operatore stesso.

Criterio A.4 Assistenza e Manutenzione :

Sarà valutata la completezza della descrizione rispetto alle attività di assistenza e manutenzione.

Criterio B.1 Requisiti funzionali

Sarà valutata l'efficienza, la funzionalità, la chiarezza e le potenzialità anche aggiuntive,

rispetto ai minimi requisiti richiesti, del software di gestione delle pratiche edilizie. Sarà data una valutazione anche alla configurabilità e la navigabilità lato utente. La Commissione, a sua discrezione, valuterà in modo univoco per tutti i partecipanti, se richiedere una password di accesso per visionare il programma o una dimostrazione in loco presso l'Ente da parte di un tecnico delle ditte oferenti, singolarmente.

Criteria B.2 Requisiti tecnici architettonici e non funzionali:
Sarà valutato se l'architettura si adatta ai sistemi dell'Ente.

Criteria B.3 Requisiti di interazione e colloquio con altri sistemi:
Saranno valutate le integrazioni già presenti e /o configurabili, la realizzazione in corso di altre eventuali a progetto, le integrazioni con i sistemi già presenti all'interno degli Enti come meglio descritto nel documento "Condizioni particolari di contratto"

Criteria C.1 Funzionalità o servizi aggiuntivi:
Dovranno essere relazionate e dettagliate eventuali proposte migliorative gratuite aggiuntive, senza costi per l'Ente.

Il punteggio totale sarà valutato tenendo in considerazione il livello di dettaglio, la chiarezza dell'offerta e l'esaustività delle trattazioni nonché la rispondenza e la coerenza dell'offerta con le specifiche e le esigenze espresse nel presente documento e sarà così determinato:

$$P_{tot} = P_t + P_e$$

dove:

P_t: punteggio attribuito all'offerta tecnica

P_e: punteggio attribuito all'offerta economica

Risulterà aggiudicatario l'operatore economico concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale P_{tot} più alto.

L'Amministrazione si riserverà altresì di:

- a. procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- b. non dar luogo ad alcuna aggiudicazione;
- c. sospendere l'aggiudicazione già intervenuta per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.

Gli oneri e le spese relativi alla presentazione dell'offerta e/o per qualsiasi altro onere derivante, saranno ad esclusivo carico della Ditta invitata anche per i casi previsti nei sopracitati punti a), b) e c).

Le cause di esclusione dalla gara sono quelle previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 Cauzioni e garanzie richieste

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 l'appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento delle forniture, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore della stazione appaltante, di importo **pari al 10%** del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'impresa, la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di ritenzione.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016, **la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000**. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché l'operatività entro 15 giorni della garanzia medesima, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La cauzione è dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della **obbligazione o cattiva esecuzione della fornitura e dei servizi in essa ricompresi da parte della impresa aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo** che l'Ente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato, in caso di risoluzione.

Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento della fornitura per fatto

dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui L'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della fornitura e dei servizi in essa ricompresi. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per il servizio affidato.

Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo adempimento della fornitura aggiudicata e comunque dopo risolta ogni eccezione inherente e conseguente il capitolato. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Ente può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

Art. 5 Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

Si precisa che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare le attività e/o la fornitura che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso la Stazione Appaltante copia autentica del contratto di subappalto almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dagli atti di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011.

È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

Art. 6 Costi della sicurezza

Ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3bis e 3ter, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

Con riferimento a possibili rischi dati da interferenze, si precisa che non è stato pertanto predisposto il D.U.V.R.I., in quanto viste le attività oggetto dell'appalto non si ravvisano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

Art. 7 Aumento o diminuzione della fornitura

E' facoltà dell'amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della fornitura fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, richiederne l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Art. 8 Penali

L'impresa riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penaltà:

- nei casi di **ritardata attivazione delle attività dettagliate nell'allegato tecnico**, per cause non dipendenti da forza maggiore, verrà applicata una penale pari all'1% del valore totale dell'aggiudicazione per ogni giorno maturato di ritardo; ove il ritardo dovesse superare i 20 gg solari l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto. Eventuali ritardi imputabili all'Ente, ne faranno decorrere i termini senza l'applicazione di alcuna penale;
- nei casi di **risoluzione del contratto**, tutti i danni conseguenti (diretti ed indiretti) a valere sulla polizza fideiussoria definitiva costituita a garanzia del corretto adempimento del contratto, come precisato all'art.5 del presente Capitolato;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal responsabile del servizio Tecnologie e Sistemi Informativi e trasmesse via PEC.

L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto, via PEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Articolo 9 Corrispettivi, pagamenti e obblighi di tracciabilità

I corrispettivi sono quelli risultanti dagli atti di gara.

La fatturazione della fornitura avverrà con le modalità di seguito indicate:

- 20% ad avvenuta aggiudicazione e importazione dati e predisposizione ambiente di test per i primi 2 Enti;
- 30% ad avvenuto collaudo con esito positivo del software installato sui primi 2 (due) Enti, da certificare con apposito verbale;
- 30% ad avvenuto collaudo con esito positivo del software installato sui successivi 2 (due) Enti, da certificare con apposito verbale;
- 20% ad avvenuto collaudo con esito positivo del software installato degli ultimi 2 (due) Enti, da certificare con apposito verbale.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data di ricevimento fatture, previo controllo e verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica.

La ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina contenuta nella Legge 136 del 2010 e successive modifiche.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile

Art 10 Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, si darà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente del Servizio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Nel caso di inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle modalità e dei parametri di esecuzione delle attività previste e dettagliate nei documenti di gara, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, con particolare riferimento ai seguenti casi:

- attivazione del software con un ritardo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi
- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di diffide ad adempiere per ripetute inadempienze contrattuali regolarmente contestate, per almeno cinque volte;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite con strumenti che non consentano la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- in presenza di Durc Negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010;

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti (diretti ed indiretti) a valere sulla cauzione definitiva costituita a garanzia del corretto adempimento del contratto, salvo risarcimento del maggior danno.

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Amministrazione comunale, di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo col nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario sarà facoltà dell'Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti previsti dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario resta obbligato per sé e gli eredi, ma all'Ente è riservata la facoltà di dichiarare sciolto il contratto in caso di morte dell'aggiudicatario.

La certificazione dovrà essere presentata entro 3 mesi, pena la risoluzione del contratto.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Art. 11 Recesso dal contratto

Per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., fino al termine della validità contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per la fornitura oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al fornitore di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il fornitore non acconsentisse alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 12 - Passaggio di funzionari pubblici a ditte private

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

Art. 13 Variazioni della ragione sociale

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

Art. 14 - Responsabilità in materia di sicurezza

L'aggiudicatario e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Aggiudicatario.

Articolo 15 Trattamento dei dati

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, ai sensi del GDPR – Regolamento EU 679/2016, saranno raccolti e conservati presso l'Ente esclusivamente per le finalità inerenti l'aggiudicazione e la gestione del contratto.

Le informazioni in possesso potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara o alla gestione del contratto e/o ai soggetti titolari del diritto di visione e rilascio di copie dei documenti amministrativi, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale che disciplina la materia.

L'appaltatore designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 679/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16 Controversie

Per la definizione di tutte le controversie tra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 17 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si intendono applicate le disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento dell'affidamento della fornitura.

Art. 18 Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Dott.ssa Ilde De Chiara.

Il responsabile del procedimento potrà avvalersi di suoi collaboratori per effettuare, in particolare, controlli sulla qualità, sul rispetto di tutta la normativa vigente, ed in particolare, seguire l'esecuzione della fornitura, verificando il rispetto delle disposizioni e modalità contrattuali, evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e tutte le altre eventuali inadempienze.